



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 09/03/2018.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
TRABUCCHI MASSIMILIANO	P		GURINI ELISABETTA	P	
MARTINELLI CLAUDIA	P		GIACOMELLI GIACOMO	P	
DESSI' MATTEO	P		TRABUCCHI EZIO GEREMIA	P	
MACCARINI ENRICO	P		BRADANINI MASSIMO	P	
SCHIVALOCCHI IVANO	P		COLA RAFFAELE	P	
SOSIO MATTIA REMAN	P		GIACOMELLI FEDERICO	P	
BALATTI MORENO	P				

Presenti: 13 - Assenti: 0

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Mattia Reman Sosio**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consigliere Comunale Moreno Balatti ricorda che non ci saranno variazioni di aliquote IUC, salvo che nella modulistica per immobili locati per più di 90 giorni, in quanto la Legge Regionale n. 27/2015 prevede che per chi affitta un immobile, per una durata inferiore a 30 giorni, senza contratto registrato, è prevista una comunicazione al SUAP. Pertanto richiedere al cittadino la compilazione di un altro modello per la riduzione dell'IMU sembrava superfluo.

Interviene il consigliere comunale Trabucchi Ezio spiegando che se le tasse e la delibera rimangono quelle degli anni scorsi, la minoranza voterà a favore. Inoltre chiede se verranno effettuate delle modifiche ai coefficienti per famiglie con più di 5 componenti o mantenuti quelli uguali all'anno scorso.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile (obbligo di dichiarazione)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato o con comunicazione all'ufficio commercio ai sensi della L.R. n. 27/2015.	aliquota 5,6 per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio.	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3,	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 42 L. 232/2016, il Comune, non avendo disposto nel 2017 l'applicabilità della TASI e non potendo procedere nel 2018 all'introduzione del tributo mediante aumento delle relative aliquote, conferma di fatto la propria volontà di non applicare l'imposta, che deve ritenersi azzerata anche nell'anno 2018;

CONSIDERATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

a) - nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

b) - in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato le *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013»* per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il D.P.C.M. del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

CONSIDERATO che le linee interpretative sono dirette a coadiuvare i Comuni nell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del Piano finanziario;

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che:

- per l'individuazione delle "risultanze dei fabbisogni standard" si ritiene invece necessario far riferimento al "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate nella colonna della Tabella 2.6 evidenziata. Tali componenti colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del Comune;

- la metodologia impiegata nella stima dei Fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna varia bile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i Comuni si trovano ad operare;

- le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati;

- allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici;

CONSIDERATO pertanto che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, anche in assenza di una proroga della disposizione di cui al comma 653, il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale quindi all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI 2018, l'Ufficio Tributi ha effettuato una verifica congiunta delle risultanze del Piano Economico Finanziario TARI prodotto dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, come derivanti dal criterio di calcolo riportato nella specifica tabella allegata alle linee guida elaborate dal Dipartimento delle Finanze;

CONSIDERATO che dal raffronto tra tali criteri di calcolo è stato possibile rilevare un profondo scostamento tra i costi complessivi esposti nel Piano Economico Finanziario TARI 2018 (che prevede un costo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari ad € 649.296,00) ed il dato presunto del costo basato sui fabbisogni standard (che prevede un costo complessivo di 459.611,53);

RITENUTO che delle ragioni di tale scostamento gli Uffici dovranno ricercare la motivazione nel corso del 2018, attraverso una puntuale analisi dei singoli fattori di costo riportati nel Piano Economico Finanziario TARI 2018, ma che, in ogni caso, lo scostamento tra i due dati debba essere ricondotto in primo luogo – come riconosciuto anche dallo stesso Dipartimento delle Finanze – alla non puntualità del criterio di calcolo dei fabbisogni standard, che – nel caso del Comune di Valdidentro – appare fortemente condizionato dalla morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio e delle differenze qualitative del servizio stesso, che, nel caso di specie, è fortemente connotato dalla spesa per la raccolta differenziata, che nel 2017 ha determinato un costo sostanzialmente equivalente con quello di raccolta e smaltimento (€ 330.000,00 per la raccolta differenziata contro € 331.000,00 per lo smaltimento);

RITENUTO quindi di dover comunque procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI prodotto dal Gestore e delle conseguenti tariffe della TARI 2018, ritenendo di non poter procedere alla loro rideterminazione sulla base del differenziale tra i costi effettivi e le risultanze dei fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2019, una volta effettuate le verifiche in ordine alle ragioni dello scostamento rilevato tra i dati effettivi di costo e quelli derivanti dalla simulazione ministeriale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la disposizione sopra richiamata prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva **l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi**, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto

a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO di provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018, tenendo conto di tutte le considerazioni esposte ai punti precedenti in relazione al confronto con le risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono utilizzando anche fondi di bilancio, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno confermare le seguenti tariffe applicabili alla TARI 2018:

1. Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18

3	16,85	1,20
4	21,98	1,21
5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

DATO ATTO CHE il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2018 – nella misura percentuale determinata per l'anno 2017 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU ed alla TARI, non essendo prevista per il 2018 l'applicabilità della TASI nel Comune di Valdidentro:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TARI	Acconto	30 settembre 2018
	Saldo	30 novembre 2018

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai responsabili dei servizi competenti ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

su proposta del Presidente del Consiglio, pone in votazione l'emendamento suggerito dal Segretario Comunale di mantenere immutate le tariffe TARI delle utenze domestiche, come da delibera di C.C. n. 3/2017,

Indi, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, l'emendamento suggerito dal Segretario comunale di mantenere immutate le tariffe TARI delle utenze domestiche, come da delibera di C.C. n. 3/2017, viene approvato.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

- **di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno	aliquota 5,6 per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Di confermare per l'anno 2018 le tariffe TARI delle utenze domestiche, come da delibera di C.C. n. 3/2017:

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18
3	16,85	1,20
4	21,98	1,21
5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

Dare atto che, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2018 nella misura percentuale determinata per l'anno 2017 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TARI	Acconto	30 settembre 2018
	Saldo	30 novembre 2018

Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di settembre;

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di dichiarare la presente deliberazione, **con voti unanimi favorevoli**, espressi in forma palese, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima all'assunzione dei successivi provvedimenti

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mattia Reman Sosio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)